



**Associazione Nazionale Stelle,
Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP**

Decisione n. 1

Anno 2022

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

composta da

Carlo Bravi - Presidente

Alessandro Valerio De Silva Vitolo - Relatore

Alessio Palladino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2022, presentato in data 24 maggio 2022 dal Sig. **Carlo Santi**,

contro

Il **Consiglio Nazionale dell'ANSMes**, in persona del Presidente *pro tempore*,

avverso

la Delibera del Consiglio Nazionale dell'ANSMes n. 4/2022 del 17 maggio 2022.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell'udienza del 7 luglio 2022 celebrata in videoconferenza, il ricorrente Sig. Carlo Santi e l'Avv. Fabrizio Modoni per la resistente ANSMes;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo.

Fatto e diritto

1.

Con il ricorso in epigrafe il Sig. Carlo Santi ha adito la Commissione di disciplina dell'ANSMes al fine di ottenere l'annullamento della Delibera del Consiglio Nazionale n. 4/2022 del 17.05.2022 (comunicata il successivo 18.05.22), con la quale è stata disposta la revoca della delibera del 12 marzo 2021 dello stesso Consiglio Nazionale nell'ambito del quale era stato affidato al ricorrente l'incarico di cura delle "Relazioni esterne" dell'Associazione per il quadriennio 2021-2024 (carica quest'ultima già ricoperta dal giugno del 2019).

Secondo la prospettazione del ricorrente, come si legge nel ricorso introduttivo, tale revoca sarebbe frutto di una procedura «*anomala*» e fortemente lesiva del proprio profilo professionale: «*vengo sfiduciato senza MAI essere stato ascoltato né dal Presidente Francesco Conforti né dal Consiglio Nazionale [...] In precedenza, anche qui con procedura errata, esattamente il 5 maggio 2022, mi è stata inoltrata via mail dal segretario generale Giuseppe Brunetti, una lettera [...] in cui il Presidente mi ringraziava del lavoro svolto accettando mie dimissioni - MAI DATE: RIPETO MAI DATE - dimenticando*

che l'incarico non me lo aveva conferito lui bensì il Consiglio Nazionale che avrebbe dovuto accettare e accogliere le mie eventuali dimissioni. In seguito lo stesso Presidente Conforti ha convocato un Consiglio il 17 maggio per far votare la mia sfiducia senza mai sentirmi, giudicandomi e facendomi giudicare in contumacia. Il Consiglio ha quindi votato, come si vede dalla mail allegata, senza elementi e senza sentire le mie ragioni [...] Il tutto nasce dall'aver chiesto al Presidente informazioni sull'operato tali da consentirmi di poter svolgere il mio incarico, ossia di essere al corrente delle iniziative intraprese, cosa che lui non ha mai fatto né con me e tantomeno con i consiglieri operando da solo».

Le medesime censure sono state ribadite nella successiva memoria depositata dal ricorrente il 30.06.2022.

All'udienza del 7 luglio 2022, il ricorrente, ha ribadito l'inopportunità della pubblicazione sul sito dell'Associazione del verbale del Consiglio Nazionale del 17.5.2022 in forma integrale, nonché della pubblicazione dei contenuti della chat di WhatsApp (prodotta in questo procedimento) in quanto diffamatoria nei suoi confronti e comunque lesiva della *privacy*. Ha ribadito inoltre di non avere mai rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli il 12.3.2021 precisando che, al più, l'incarico sarebbe stato revocabile solo per fatti gravi. L'ANSMeS, costituitosi in udienza, ha replicato oralmente a quanto dedotto, affermando che quanto pubblicato non avrebbe alcuna valenza diffamatoria e che, comunque, rispetto alla situazione venutasi a creare con il Sig. Santi, il passaggio al Consiglio Nazionale era obbligato dalla normativa.

2.

Ritiene questa Commissione che l'ambito del presente giudizio sia da circoscrivere esclusivamente alla verifica della legittimità della revoca del predetto incarico da un punto di vista squisitamente procedurale e di diritto, esulando, per contro, dall'ambito di cognizione della stessa, le ragioni ed il merito della decisione del Consiglio Nazionale. In altri termini, questa Commissione non può e non deve pronunciarsi su vicende e circostanze, altre, relative, nella specie, ad atteggiamenti, in tesi, diffamatori o lesivi della *privacy* del Sig. Santi.

È opportuno, in punto di fatto, sottolineare immediatamente due circostanze che emergono pacifiche dall'analisi degli atti di causa:

- a) Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non vi è mai stata da parte del Presidente una accettazione di dimissioni da parte del Sig. Santi. Invero, nella menzionata lettera del 5 maggio 2022 si legge: *«Il Segretario Generale mi ha riferito della tua volontà di lasciare l'incarico di responsabile Relazioni Esterne dell'Ansmes. Nel ringraziarTi per l'importante contributo che, con impegno e volontariamente, hai dato all'Ansmes nell'ambito dell'incarico svolto, ti informo che ho già messo al corrente i tre Vice Presidenti e che il prossimo Consiglio Nazionale del 17 maggio p.v. prenderà atto della tua volontà e provvederà in merito».*

Ora, è evidente che non si tratta di una comunicazione riconducibile ad uno scambio dimissioni-accettazione, bensì trattasi di una comunicazione formale volta a rendere edotto il Sig. Santi che nell'ambito del successivo Consiglio Nazionale si sarebbe discusso proprio della sua "situazione" a causa delle vicende personali tra il Sig. Santi e la Presidenza dell'Associazione.

- b) Dal verbale del Consiglio Nazionale del 17.05.2022 si evince chiaramente come il ricorrente abbia palesato a svariati membri dell'Associazione la propria insoddisfazione rispetto all'operato del Presidente ed alla conduzione delle attività dell'ANSMeS. Tale insoddisfazione è chiara anche dal tenore dei messaggi WhatsApp prodotti in questa sede.

Ed allora, come cennato, l'ambito del presente giudizio è tutto rivolto alla verifica della legittimità della delibera del Consiglio Nazionale quivi impugnata.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio Nazionale detta le direttive generali per l'attività sociale, vigila sull'azione delle Strutture territoriali e provvede al normale funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale è composto, ex art. 14 dello Statuto, da: *«il Presidente Nazionale e dai Consiglieri Nazionali, in numero di 12 (dodici). Tra i Consiglieri eletti devono figurare almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali, 1 (uno) tra i Soci Effettivi individuali per l'alternanza di genere, 1 (uno) insignito della Palma al Merito Tecnico ed 1 (uno) candidato designato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Partecipano, inoltre, al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i Rappresentanti proposti da Enti ed Istituzioni che il Presidente Nazionale ritenga opportuno coinvolgere nell'interesse della Associazione»*.

Rileva in questa sede altresì la disposizione di cui all'art. 17 del Regolamento allo Statuto che espressamente riserva al Consiglio Nazionale la facoltà, *«per la funzionalità e l'organizzazione interna dell'Associazione»*, di conferire *«ai suoi componenti particolari incarichi operativi»*, nonché *«assegnare determinati compiti a Soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto»* (art. 17, c. 4, lett. b); in tali casi, lo stesso Regolamento dispone che *«I provvedimenti concernenti gli argomenti sopraindicati vengono assunti con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti nella seduta di Consiglio»*.

Ritiene preliminarmente questa Commissione che, così come il Consiglio Nazionale possa conferire i citati incarichi operativi, così parimenti lo stesso organo sia abilitato a disporre la revoca, sempre rispettando le maggioranze ivi imposte dalla citata normativa.

Ebbene, ciò è quanto accaduto nel caso di specie: a fronte delle ben note ormai vicissitudini riguardanti il ricorrente (che, lo si ribadisce, non possono e non devono essere conosciute da questa Commissione) il Presidente dell'Associazione ha posto all'attenzione del Consiglio Nazionale la "vicenda". Quest'ultimo ha, come emerge in maniera evidente, disposto la revoca del citato incarico, dopo ampia ed approfondita discussione e dopo aver reso edotto l'interessato del punto all'ODG (v. comunicazione del 05.05.2022), nel rispetto delle maggioranze imposte dai regolamenti: *«a maggioranza dei presenti aventi diritto a voto (otto favorevoli due contrari ed un astenuto)»*.

Si sottolinea, a tal proposito, che sindacato di questo giudice non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che il CN ha esercitato secondo le proprie prerogative e secondo una libera valutazione in cui questa Commissione non può interferire; il giudice sportivo, invero, deve limitarsi al riscontro della legittimità della delibera che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o dello statuto, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato

del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 118/2021).

Nel caso in esame la delibera impugnata rientra nella potestà decisionale dell'organo competente e tale decisione, anche se apprezzabile diversamente in punto di merito dal ricorrente in base alle sue convenienze, non risulta in questo senso macchiata da illegittimità nel senso sopra descritto. In altri termini l'anzidetta deliberazione non risulta affetta da alcuna violazione di legge e costituisce l'espressione del potere discrezionale esercitato dal Consiglio Nazionale quale organo sovrano dell'ANSMeS secondo una libera valutazione. Tale determinazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale, non potendo la Commissione interferire nella valutazione del merito salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata), manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Cons. Stato, sez. V[^], 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689).

Insomma, la revoca del citato incarico al ricorrente, il quale comunque rimane a pieno titolo un associato ANSMeS, rispecchia una decisione assunta dal CN mediante libera e corretta votazione e dunque che esprime la volontà democratica dell'Associazione, assunta attraverso i *quorum* deliberativi previsti dalle norme regolamentari. A ciò si aggiunga che il Consiglio Nazionale ha tenuto in considerazione il comportamento adottato dal Sig. Santi dal 5 maggio 2022 in poi e che, pertanto, essendo venuto a mancare l'elemento fiduciario ben poteva lo stesso, nell'ambito delle sue prerogative, disporre la cessazione dell'incarico, non essendo neppure prescritta la necessità della sua presenza durante il consesso.

Il ricorso deve esser, pertanto, rigettato.

3.

A chiosa di tali argomentazioni, e nonostante in rigetto del ricorso, questa Commissione ritiene necessario, in ogni caso, porre all'attenzione del ricorrente e della presidenza dell'ANSMeS l'opportunità di giungere a più miti consigli, stimolando, al di fuori del presente procedimento, un confronto leale e franco tra le parti; ciò considerando non solo che il Sig. Santi rimane comunque un soggetto facente parte a pieno titolo, oltre che da lungo tempo, dell'Associazione, e dunque degno di positiva nota, ma anche in considerazione dello spirito che anima l'agire dell'Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP: lealtà, amicizia, solidarietà, promozione dei valori dello sport, difesa del diritto di tutti, e in particolare dei più giovani, alla pratica sportiva.

PQM

Respinge il ricorso.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022.

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Bravi

IL RELATORE

F.to Alessandro V. De Silva Vitolo